

**DELIBERA N. 249/10/CSP**  
**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE A DI**  
**ABBANEO ALFREDO S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO**  
**LOCALE “TELE A”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA**  
**NELL’ART. 38, COMMA 7, D.LGS. 177/05**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 novembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 88/10/DICAM/PROC. N. 2162/ZD datata 10 giugno 2010 e notificata in data 18 giugno 2010, con il quale è stata contestata alla società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 12, 14, 15 e 17 ottobre 2009; in particolare, si è contestato che l'emittente televisiva locale Tele A ha irradiato, nelle giornate di seguito indicate, messaggi pubblicitari e televendite eccedenti il previsto limite del 40 per cento del tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicata alla pubblicità; giorno 12 ottobre 2009: 40,72% - giorno 14 ottobre 2009: 41,22% - giorno 15 ottobre 2009:45,37% e giorno 17 ottobre 2009: 43,56%”;

ESPERITO l'accesso agli del procedimento sanzionatorio in esame in data 30 settembre 2010, su richiesta della parte (prot. n. 45723) pervenuta in data 22 luglio 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 45723) pervenuta in data 22 luglio 2010, nonché in sede di audizione convocata sempre il giorno 30 settembre 2010, nel chiedere

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha sostenuto il carattere irrisorio degli sforamenti (di poco superiori ai limiti di legge), nonché la circostanza che nel calcolo dell'affollamento pubblicitario siano state conteggiate anche le sponsorizzazioni;

RILEVATO che la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria, su richiesta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione (prot. n. 57731/Agcom/U) del 6 ottobre 2010, ha confermato con relazione (prot. n. 0063363) pervenuta a questa Autorità in data 02 novembre 2010, a seguito dell'esperimento di nuovi controlli, che l'emittente televisiva locale Tele A “*si è resa responsabile della violazione dell'art. 38, comma 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177....infatti essa ha irradiato.....messaggi pubblicitari e televendite eccedenti il previsto limite del 40 per cento del tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità : giorno 12.10.2009: 40,73% - giorno 14.10.2009: 41,19% - giorno 15.10.2009: 45,36% - giorno 17.10.2009: 43,56% ”;*

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147, la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 12,14, 15 e 17 ottobre 2009 oltre ogni ragionevole tolleranza, in quanto sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari e televendite in ambito locale lesiva degli interessi degli utenti spettatori per una durata complessiva superiore al limite giornaliero percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

- la società concessionaria è sempre tenuta a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) moltiplicata per i giorni (n. 4) oggetto di

rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell' art. 38, comma 7, d.lgs. 177 del 2005 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 38, comma 7, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

### **ORDINA**

alla società Tele A di Abbanco Alfredo S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele A, con sede in Napoli, alla via E. Gianturco, 147, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00) , al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 249/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 25 novembre 2010

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola